

## REGOLAMENTO (UE) N. 209/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

**che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 14,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 14 e 24,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Procedimento antidumping e registrazione delle importazioni

- (1) In data 3 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a importazioni nell'Unione oggetto di dumping pregiudizievole di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese (RPC). La denuncia conteneva anche una richiesta di registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (2) La denuncia è stata sporta da Option NV («il denunciante»), l'unico produttore noto di modem WWAN dell'Unione, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (4) La Commissione, sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione europea di modem WWAN originari della RPC e attualmente classificati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(3)</sup> GU C 171 del 30.6.2010, pag. 9.

- (5) Il 1° luglio 2010, col regolamento (UE) n. 570/2010 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha sottoposto all'obbligo di registrazione le importazioni dei prodotti di questo tipo originari della RPC.

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni di importatori o di utilizzatori notoriamente interessati, i fornitori di materie prime e di servizi e i rappresentanti della RPC. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

- (7) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato alcune delle visite di verifica di norma richieste. Per quanto riguarda il dumping e in particolare ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione si è concentrata sulle questioni menzionate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), e in particolare sulle distorsioni connesse alla presa delle decisioni, alla gestione delle società, ai prestiti, al finanziamento delle società e ai crediti all'esportazione. Anche se sono apparse alcune prime indicazioni di distorsioni, dato che questo procedimento antidumping è stato chiuso l'esame non è stato proseguito.

## 2. Procedimento antisovvenzioni e registrazione delle importazioni

- (8) In data 2 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a importazioni nell'Unione oggetto di sovvenzioni pregiudizievoli di modem WWAN originari della RPC. La denuncia conteneva anche una richiesta di registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.
- (9) La denuncia è stata sporta da Option NV («il denunciante»), l'unico produttore noto di modem WWAN dell'Unione, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.
- (10) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di sovvenzioni e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antisovvenzioni.

<sup>(4)</sup> GU L 163 del 30.6.2010, pag. 34.

